

Bruxelles, 30 maggio 2017  
(OR. en)

9718/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0414 (COD)**

---

---

**JAI 551  
DROIPEN 76  
COPEN 181  
CT 55  
CODEC 930**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9280/17
n. doc. Comm.:	15782/16
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale [Prima lettura] - Orientamento generale

---

1. Il 21 dicembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale. Il Gruppo "Diritto penale sostanziale" ha esaminato la proposta da gennaio 2017 allo scopo di predisporre un testo di compromesso quale base per il conseguimento di un orientamento generale al Consiglio di giugno.
2. Il testo di compromesso consolidato della proposta di direttiva, emerso dalle suddette riunioni e confermato dal COREPER il 24 maggio 2017, figura in allegato<sup>1</sup>. Il testo intende rispecchiare l'equilibrio delle posizioni espresse dalle delegazioni in un quadro globale di compromesso<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Le modifiche rispetto alla proposta della COM sono evidenziate **in grassetto**.

<sup>2</sup> NL ha una riserva d'esame parlamentare.

3. Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sul testo allegato, che costituirà la base dei futuri negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

---

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso associati restano problemi significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione. Onde affrontare tali problemi e rafforzare al tempo stesso l'applicazione della direttiva 2015/849/UE<sup>3</sup>, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti.

---

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

- (2) Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate dall'Unione ai fini della lotta contro il riciclaggio dovrebbero essere compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali e altrettanto rigorose.
- (3) L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altre **organizzazioni** e organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 (“raccomandazioni riviste del GAFI”). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico.
- (4) La decisione quadro 2001/500/GAI<sup>4</sup> del Consiglio stabilisce dei requisiti relativi alla qualifica come reato del riciclaggio di denaro. Tale decisione quadro non è tuttavia abbastanza esaustiva, e l'attuale perseguimento penale del riciclaggio non è sufficientemente coerente per contrastare efficacemente tale fenomeno in tutta l'Unione, portando quindi a lacune nell'attuazione e a ostacoli nella cooperazione fra le autorità competenti nei vari Stati membri.

---

<sup>4</sup> Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001).

- (5) La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio di denaro dovrebbe essere sufficientemente uniforme in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero **applicare il reato di riciclaggio a tutti i reati che sono punibili con una pena detentiva del livello definito nella presente direttiva. Inoltre, nella misura in cui l'applicazione di tali soglie per le sanzioni non lo preveda già, gli Stati membri dovrebbero** includere una gamma di reati nell'ambito di ciascuna delle categorie designate **dalla presente direttiva. In tal caso gli Stati membri possono decidere in che modo delimitare la gamma di reati all'interno delle rispettive categorie.** Quando delle categorie di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, **comprendono reati** stabiliti nel diritto dell'Unione, la presente direttiva fa riferimento alla pertinente legislazione. **Gli Stati membri, in linea con la delimitazione di cui sopra, dovrebbero qualificare qualsiasi reato di cui al presente atto legislativo dell'UE come reato-presupposto. L'espressione "qualsiasi reato" non implica necessariamente che tutti i reati definiti nei vigenti strumenti dell'UE siano considerati reati-presupposto. (...). Qualsiasi coinvolgimento perseguibile nella perpetrazione di un reato-presupposto, qualificato come reato conformemente al diritto nazionale, deve essere altresì considerato un'attività criminosa ai fini della presente direttiva.** Nei casi in cui il diritto dell'Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a considerare tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.
- (6) I reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette dovrebbero rientrare nella definizione di “attività criminosa”, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI. Considerato che in ciascuno Stato membro reati fiscali diversi possono costituire un'attività criminosa perseguibile mediante le sanzioni di cui alla presente direttiva, le definizioni di reati fiscali previste dalle normative nazionali possono divergere. Non vi è tuttavia l'obiettivo di armonizzare le definizioni di reati fiscali nella legislazione nazionale degli Stati membri.

- (7) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi al riciclaggio in relazione a beni provenienti da reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, che è disciplinato da norme specifiche stabilite nella direttiva 2017/XX/UE<sup>5</sup>. **Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di recepire le due direttive mediante un unico quadro globale a livello nazionale.** Ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 2, del TFUE, gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
- (8) **Gli Stati membri dovrebbero assicurare che taluni tipi di attività di riciclaggio di denaro siano perseguibili anche quando sono poste in atto dall'autore dell'attività criminosa che ha generato tali beni (autoriciclaggio).** Qualora, **in tali casi**, l'attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione, apportando un danno supplementare oltre a quello già causato dal reato-presupposto, (...) – **ad esempio mettendo in circolazione beni derivanti da un'attività criminosa, occultandone così l'origine illecita –**, tale attività dovrebbe essere perseguibile.
- (9) Affinché la lotta al riciclaggio di denaro mediante misure di diritto penale sia (...) efficace, la condanna dovrebbe essere possibile senza che sia necessario determinare con precisione da quale reato-presupposto provengano i beni, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Gli Stati membri possono, in linea con il rispettivo ordinamento nazionale, garantire questo aspetto con mezzi diversi dalla legislazione. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo, fatte salve le condizioni di cui alla presente direttiva. (...)

---

<sup>5</sup> Direttiva 2017/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del x x 2017, sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L x del xx.xx.2017, pag. x).

- (10) La presente direttiva è volta a qualificare come reato il riciclaggio di denaro qualora commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivano da un'attività criminosa. In tale contesto, il fatto che il bene derivi direttamente o indirettamente da tale attività è irrilevante, in linea con l'ampia definizione di "provento" di cui alla direttiva 2014/42/UE. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive. Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di riciclaggio. Gli Stati membri possono ad esempio stabilire che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisca reato.
- (11) Come effetto deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero **garantire che tale condotta sia punibile con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni. Tale obbligo non pregiudica l'individualizzazione e l'applicazione delle sanzioni e l'esecuzione delle sentenze in considerazione delle circostanze concrete di ogni singolo caso. (...)**<sup>6</sup>.
- (11 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il giudice o l'organo giurisdizionale possano tenere conto delle circostanze aggravanti definite nella presente direttiva all'atto di giudicare gli autori del reato, pur senza imporre loro l'obbligo di aumentare la pena. Resta discrezione del giudice o dell'organo giurisdizionale valutare l'applicazione o meno della specifica circostanza aggravante, tenendo conto di tutti gli altri elementi fattuali della singola fattispecie. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere detta circostanza aggravante allorché, nel diritto nazionale, i reati ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI sono punibili come reato distinto e possono portare a sanzioni più severe.**

---

<sup>6</sup> FI, AT e DE hanno una riserva sulla soppressione dell'ultima frase.

- (12) Considerata la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per combattere il riciclaggio di denaro, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria competenza giurisdizionale per consentire alle autorità competenti di indagare su tali attività e avviare azioni penali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa situazioni in cui un reato è stato commesso per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio.
- (12 bis) Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale avverso i reati di riciclaggio di denaro, occorre che i responsabili dell'indagine o dell'azione penale avverso tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Il ricorso a tali strumenti, conformemente alla legislazione nazionale, dovrebbe essere mirato e tenere conto del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine, e dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati personali.



- (13) La presente direttiva dovrebbe sostituire alcune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI<sup>7</sup> per gli Stati membri vincolati dal presente atto.
- (14) Poiché l'obiettivo della presente direttiva (...) non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente ma, a motivo della portata e degli effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (...)
- (15) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione e all'applicazione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione<sup>8</sup>.
- (16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. La decisione quadro 2001/500/GAI<sup>9</sup> continuerà a essere vincolante e applicabile alla Danimarca,

---

<sup>7</sup> Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001).

<sup>8</sup> Il considerando 15 rispecchia la posizione di UK e IE sulla presente direttiva dopo la scadenza del termine di notifica, a norma del protocollo (n. 21).

<sup>9</sup> *Ibidem.*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito del riciclaggio di denaro.
2. La presente direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, che è soggetto a norme specifiche stabilite dalla direttiva 2017/XX/UE.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> DE ha formulato una riserva su questa disposizione.

Articolo 2  
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "attività criminosa": qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di tutti i reati che, (...), **conformemente al diritto nazionale**, sono punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi.

**Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che una gamma di reati all'interno delle categorie elencate in appresso siano considerati un'attività criminosa ai fini della presente direttiva:**

- (a) partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, compreso **qualsiasi reato** di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- (b) terrorismo, compreso **qualsiasi reato** di cui alla direttiva 2017/XX/UE<sup>11</sup>;
- (c) tratta di esseri umani e traffico di migranti, compreso **qualsiasi reato** di cui alla direttiva 2011/36/UE<sup>12</sup> e alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio<sup>13</sup>;
- (d) sfruttamento sessuale, compreso **qualsiasi reato** di cui alla direttiva 2011/93/UE<sup>14</sup>;
- (e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso **qualsiasi reato** di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio<sup>15</sup>;

---

<sup>11</sup> Direttiva 2017/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del X X 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (GU x L del xx.xx.2017, pag. x.).

<sup>12</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

<sup>13</sup> Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1).

<sup>14</sup> Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

<sup>15</sup> Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

- (f) traffico illecito di armi;
- (g) traffico illecito di merci rubate ed altre merci;
- (h) corruzione, compreso **qualsiasi reato** di cui alla Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea<sup>16</sup> e di cui alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio<sup>17</sup>;
- (i) frode, compreso **qualsiasi reato** di cui alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio<sup>18</sup>;
- (j) falsificazione di moneta, compreso **qualsiasi reato** di cui alla direttiva 2014/62/UE<sup>19</sup>;
- (k) contraffazione e pirateria di prodotti;
- (l) reato ambientale, compreso **qualsiasi reato** di cui alla direttiva 2008/99/CE<sup>20</sup> o alla direttiva 2009/123/CE<sup>21</sup>;

---

<sup>16</sup> Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea.

<sup>17</sup> Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.20004, pag. 54).

<sup>18</sup> Decisione quadro del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

<sup>19</sup> Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

<sup>20</sup> Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

<sup>21</sup> Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).

- (m) omicidio, lesioni fisiche gravi;
- (n) rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;
- (o) rapina o furto;
- (p) contrabbando (...);

**p bis) reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale dello Stato membro;**

- (q) estorsione;
- (r) contraffazione;
- (s) pirateria;
- (t) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, compreso **qualsiasi reato** di cui alla direttiva 2014/57/UE<sup>22</sup>;
- (u) criminalità informatica, compreso **qualsiasi reato** di cui alla direttiva 2013/40/UE<sup>23</sup>;

**(v) (...)**

- (2) “beni”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o strumenti legali in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
- (3) “persona giuridica”: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

---

<sup>22</sup> Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

<sup>23</sup> Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

### Articolo 3

#### Reati di riciclaggio di denaro

1. Gli Stati membri **adottano le misure necessarie** per garantire che le condotte seguenti siano qualificate come fattispecie penalmente perseguibili qualora poste in atto intenzionalmente:
  - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa (...), allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa (...);
  - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa (...).
  
2. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:**
  - (a) l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa **da cui provengono i beni non sia un requisito essenziale per una condanna per i reati di cui al paragrafo 1;**
  - (b) **una condanna per i reati di cui al paragrafo 1 sia possibile qualora si accerti che i beni provengono da un'attività criminosa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze relative a tale attività;**

(c) **i reati di cui al paragrafo 1 si estendono ai beni derivanti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo, qualora la condotta rilevante costituirebbe un'attività criminosa se fosse stata posta in atto sul territorio nazionale. Gli Stati membri possono inoltre esigere che la condotta in questione costituisca un reato ai sensi del diritto nazionale dell'altro Stato membro o del paese terzo**<sup>24</sup>.

3. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condotte di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano qualificate come fattispecie penalmente perseguibili qualora poste in atto da persone che hanno commesso l'attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato**<sup>25</sup>.

#### Articolo 4

##### Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

Gli Stati membri **adottano le misure necessarie** affinché l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso e il tentativo in relazione alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, siano perseguibili penalmente.

---

<sup>24</sup> EL ha formulato una riserva su questa disposizione.

<sup>25</sup> DE ha formulato una riserva su questa disposizione.



## Articolo 5

### Sanzioni applicabili alle persone fisiche

1. Gli Stati membri **adottano le misure necessarie affinché le condotte** di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri **adottano le misure necessarie affinché le condotte** di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni(...).

## Articolo 6

### Circostanze aggravanti

1. Gli Stati membri **adottano le misure necessarie** affinché, **qualora** il reato sia stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841<sup>26</sup>, **tale fatto possa essere considerato, conformemente al diritto nazionale, una circostanza aggravante** in relazione **alle condotte** di cui agli articoli 3 e 4.
2. **Gli Stati membri possono prevedere che, quando** l'autore del reato ha un rapporto contrattuale e una responsabilità verso un soggetto obbligato o è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2015/849/UE, e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale, **ciò possa essere considerato una circostanza aggravante di cui al paragrafo 1.**

---

<sup>26</sup> Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

## Articolo 7

### Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri **adottano le misure necessarie** affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili **delle condotte** di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su una delle seguenti basi:
  - (a) un potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
  - (b) la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
  - (c) la facoltà di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.
2. Gli Stati membri **adottano altresì le misure necessarie** affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** abbia reso possibile la posta in essere di una **delle condotte** di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 **del presente articolo** non esclude la possibilità di avviare procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che (...) **sono autrici, istigatrici o complici (...)** di una **delle condotte** di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 8  
Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri **adottano le misure necessarie** affinché una persona giuridica ritenuta responsabile (...) a norma dell'articolo 7 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

- (1) esclusione (...) dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
- (2) interdizione temporanea o permanente (...) dall'esercizio di un'attività commerciale;
- (3) assoggettamento (...) a sorveglianza giudiziaria;
- (4) **un provvedimento** giudiziario di liquidazione;
- (5) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti usati per commettere il reato.

Articolo 9  
Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro **adotta le misure necessarie** per stabilire la propria competenza giurisdizionale per **le condotte** di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:
  - (a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, sul suo territorio;
  - (b) l'autore del reato è un suo cittadino.
2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per **le condotte** di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del suo territorio, nei seguenti casi:
  - (a) l'autore del reato risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro;

il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

Articolo 10  
Strumenti investigativi

Ciascuno Stato Membro provvede affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per **le condotte** di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Articolo 11  
Sostituzione di talune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI

1. La presente direttiva sostituisce l'articolo 1, lettera b), e l'articolo 2 della decisione quadro 2001/500/GAI per quanto riguarda gli Stati membri vincolati dal presente atto, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento di detta decisione quadro nell'ordinamento nazionale.
2. Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2001/500/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 12  
Trasposizione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al massimo [24 mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.  
  
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## Articolo 13

### Relazioni

Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

## Articolo 14

### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Articolo 15

### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

---